



REGOLAMENTO

per l'affidamento degli

ORTI COMUNALI

Proposto da:	COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
Approvato da:	CONSIGLIO COMUNALE
Delibera:	N. 49 DEL 14 NOVEMBRE 2011
Annulla e sostituisce:	N. 24 DEL 28 LUGLIO 2011
Validità dal:	14 NOVEMBRE 2011
Archiviazione a cura di:	
Distribuzione:	



Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONE	3
Art. 2 - CRITERI GENERALI	3
Art. 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	3
Art. 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE	3
Art. 5 - ESCLUSIVITÀ	4
Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE	4
Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Art. 8 - COLTIVAZIONI	4
Art. 9 - ALTRE COSTRUZIONI	5
Art. 10 - DIVIETI	5
Art. 11 - ORARI	6
Art. 12 - VIGILANZA	6
Art. 13 - REVOCA	6



Art. 1 - DEFINIZIONE

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno pubblico, messo a disposizione dei residenti di Ospitaletto, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Art. 2 - CRITERI GENERALI

La concessione degli orti ha durata triennale. E' di competenza della Giunta Comunale. E' compito degli uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari.

Art. 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- essere residenti ad Ospitaletto da almeno 3 anni, alla data di scadenza del bando;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo. Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per tre anni solari, tenendo conto, come da allegato:

- della titolarità di sola pensione;
- dell'età del richiedente;
- dei componenti il nucleo familiare, dando particolare rilevanza alle condizioni di solitudine o di famiglia numerosa.

A parità di punteggio verrà valutato il numero di protocollo della domanda.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine di graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali surroghe: le concessioni così attribuite avranno validità fino alla naturale scadenza.

Art. 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La prima volta la concessione ha durata annuale e viene introdotta in forma sperimentale, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari. In caso di revoca da presentare in forma scritta all'Ufficio Protocollo, subentra il primo dei richiedenti esclusi in graduatoria. A fine anno, a seguito di una rendicontazione del servizio si potrà far



proseguire la concessione per i successivi due anni.

Entro tre mesi dalla scadenza del biennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio in quanto sarà di fatto ultimato il periodo transitorio.

Il rinnovo sarà valido a condizione che il concessionario mantenga inalterati i requisiti indicati all'Art. 3. Tale facoltà può essere esercitata al massimo per 2 volte, a condizione che siano rispettati i requisiti.

Art. 5 - ESCLUSIVITÀ

L'orto concesso in gestione al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità; l'unica eccezione temporaneamente concessa (6 mesi) è per documentati motivi di salute e per vacanze (massimo 1 mese) e a favore di una persona di fiducia del concessionario che dovrà essere comunicata per iscritto e per tempo all'ufficio tecnico comunale.

Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale di concessione è quantificato in euro 60,00 ed è comprensivo del costo dell'acqua utilizzata per la coltivazione dell'orto. Il corretto uso dell'acqua sarà gestito dagli stessi concessionari. L'Ufficio Tecnico comunale potrà regolamentare l'uso dell'acqua.

Il Comune garantirà una recinzione esterna removibile all'intera area indicata nella planimetria allegata. Eventuali furti e/o danni alle coltivazioni non potranno attivare alcuna richiesta di risarcimento al Comune di Ospitaletto.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
- riconoscere al Comune la quota annuale di concessione ai sensi dell'art. 6
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.

Art. 8 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

E' vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.



I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 9 - ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra, la cui altezza massima consentita è di m 1,5, tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm. dai confini. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti. Le strutture comuni possono essere variate a seconda delle esigenze dall'Ufficio Tecnico del Comune e non dai concessionari.

Art. 10 - DIVIETI

E' vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (isola ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- produrre rumori molesti;
- installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
- entrare negli orti altrui senza permesso;
- bruciare stoppie e rifiuti;
- superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas e qualsiasi altro impianto;
- usare e tenere in deposito sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
- l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione



degli orti stessi.

Art. 11 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00; non è possibile introdurre motorini o biciclette. L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 21.00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

Art. 12 - VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sono a carico degli uffici comunali.

Pertanto i concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche. Copia delle chiavi deve essere consegnata dall'ufficio tecnico del Comune a tutti i concessionari degli orti urbani. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il privato possa patire non è imputabile al Comune di Ospitaletto.

Art. 13 - REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto agli artt. 7; 8 e 10 del presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione, previa diffida ad adempiere.